



UNCI AGROALIMENTARE

***Senato della Repubblica- Commissione Agricoltura e produzione
agroalimentare
Audizione Informale DL 2023***

Il Presidente
Gennaro Scognamiglio

**Signor Presidente On. Senatore Vallardi
On. Senatrici e On. Senatori,**

Unci Agroalimentare, nel merito della audizione informale sulla proposta di DL 2023 e sulla figura centrale dell'agricoltore, si permette di formulare alcune considerazioni.

Atteso che a tutti noi, in questo particolare momento storico e politico, è a cuore la volontà di rafforzare la produttività delle nostre imprese agroalimentari, va anche sottolineata loro la valenza di protagoniste della biodiversità e del mantenimento del suolo.

Infatti è stata definita, a livello europeo, la Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006, che ha sottolineato la necessità di porre in essere best practices per ridurre gli effetti negativi sul consumo di suolo e, in particolare, della sua forma più evidente.

Questo obiettivo generale è stato poi ulteriormente rafforzato dal Parlamento Europeo con l'approvazione della Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse dove uno specifico capitolo viene dedicato alla terra e ai suoli.

Le politiche comunitarie dovranno tenere conto degli impatti diretti e indiretti sull'uso del territorio, a scala europea e globale, e il trend del consumo di suolo dovrà essere sulla strada per raggiungere l'obiettivo del consumo netto di suolo zero nel 2050.

Tale concetto è stato poi ripreso dalla Commissione che ha ritenuto utile indicare le priorità di azione e le modalità per raggiungere gli obiettivi e, nel 2012, ha pubblicato le linee guida per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo.

Con la messa in campo della strategia del "Green New Deal" con misure estremamente concrete per fronteggiare l'emergenza dei cambiamenti climatici vincolanti per tutti i Paesi UE, si è anche sancito il modo per il raggiungimento della neutralità delle emissioni inquinanti entro il 2050.

E' in questo contesto di normative che il DL 2023, secondo noi di UNCI Agroalimentare, fa orbitare la figura sempre più importante dell'"AGRICOLTORE" che, soprattutto attraverso la biodiversità, rafforza la produttività di un qualsiasi ecosistema (di un suolo agricolo, di una foresta, di un lago, e via dicendo).

Difatti la perdita di biodiversità contribuisce all'insicurezza alimentare e anche a quella energetica, aumentando la vulnerabilità del mondo fisico che ci circonda causando disastri naturali; genera l'abbassamento del livello della salute all'interno della società; può ridurre la disponibilità e la qualità delle risorse idriche; può provocare l'impoverimento delle tradizioni culturali.

Va da sé dunque che il mantenimento del territorio, del suolo e della biodiversità, è importante anche in quanto fonte, per l'uomo, di beni, risorse e servizi: i cosiddetti servizi eco sistemici; servizi che hanno un ruolo chiave nella costruzione dell'economia ponendosi come base dell'agricoltura, consentendo la produzione di cibo e contribuendo alla salute e alla nutrizione di tutta la popolazione mondiale.

Si pensi che attualmente il mercato mondiale dei farmaci vale 650 miliardi di dollari e quasi la metà si basa su farmaci tratti, direttamente o indirettamente, dai regni vegetale e animale e quindi da biodiversità.

Veniamo al punto di incontro tra l'analisi del testo DL 2023 e della legge 194/2015, strumento quest'ultimo fondamentale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il ruolo degli agricoltori e degli allevatori e le opportunità garantite dal Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, non fanno altro che valorizzare quanto predisposto richiamato nell'art.2 del DL 2023.

Con la legge 1° dicembre 2015, n. 194, il nostro paese si è dotato di un ulteriore strumento per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e

alimentare. Cosa diversa è la trattazione dell'articolato del DL 2023 che vede finalmente la valorizzazione dell' "Agricoltore custode dell'ambiente"

Quindi nel plaudire e concordare quanto novellato nei 5 articoli del DL 2023, riteniamo che proprio il settore del comparto agricolo, sia in forma singola che associata, (Cooperative di produttori e Lavoratori della Terra e connesse attività) sono l'elemento trainante della difesa del suolo e territorio, facendo sì che si recuperino anche i tanti piccoli appezzamenti di terreni abbandonati o dismessi e molte volte invasi da rifiuti.

Questo disegno di legge oltre che incentivare anche di più l'attività di messa in campo della Banca della terra crea anche nuovi posti di lavoro a giovani interessati alle attività agricole.

Gli agricoltori e allevatori quindi custodi che si impegnano nella conservazione, innovazione e produzione agricola, custodi della biodiversità rurale delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali.

Con il DL 2023 a nostra veduta si va ad armonizzare le procedure esistenti già nelle diverse realtà, con poi il supporto delle funzioni già normate dalle Regioni.

Ad oggi le Regioni che già si sono dotate di uno specifico strumento normativo, segue elenco:

1. Regione Lazio: L.R. del 1 marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".
2. Regione Umbria: L.R. del 4 settembre 2001, n. 25 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".
3. Regione Friuli Venezia Giulia: L.R. del 22 aprile 2002, n. 11 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale";
4. Regione Marche: L.R. del 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano";
5. Regione Toscana: L.R. del 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale";
6. Regione Emilia Romagna: L.R. del 29 gennaio 2008, n. 1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo";
7. Regione Basilicata: L.R. del 14 ottobre 2008, n. 26 "Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario";
8. Regione Sicilia: L.R. del 18 novembre 2013, n. 19 "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione";
9. Regione Sardegna: L.R. del 7 agosto 2014, n. 16 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio, collettivo, distretti".
10. Regione Puglia: L.R. del 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico"

Prospetto di Ipotesi di Emendamento al DL 2023 e comparazione con legge

1/12/2015 nr. 194

DISEGNO DI LEGGE 2023	LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.	
------------------------------	---	--

spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito:

- a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
- b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4;
- c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5;
- d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.

4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere

	<p>anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.</p> <p>6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.</p>	
<p>Art. 2. (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)</p> <p>1. Sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:</p> <p>a) della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio</p>	<p>Art. 2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura. 2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:</p> <p>a) che sono originarie di</p>	<p>Il Testo della proposta dio Legge eleva gli Agricoltori alla funzione di Custode dell'ambiente e del territorio ampliando la partecipazione a tutti coloro che esercitano ai sensi dell'art.2135</p> <p>La distonia con l'art.2 della 194/2015 è che lo stesso novellato articolo pone quale "soggetto operante" e quindi finalità la biodiversità e la sua custodia.</p> <p>Emendamento che porremmo all'art.2 del DL 2023 Eliminare all'ultimo capoverso le parole "che si occupano prevalentemente"</p>

<p>agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della cura e del mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;</p> <p>b) della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;</p> <p>c) dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali;</p> <p>d) della conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;</p> <p>e) del contrasto all'abbandono delle attività agricole e al consumo del suolo.</p>	<p>uno specifico territorio;</p> <p>b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;</p> <p>c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.</p> <p>3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle</p>	<p>Di contro aggiungere un comma alla lettera "e" Le Cooperative di Lavoro Agricolo.</p>
---	--	--

	<p>disposizioni regionali emanate in materia.</p> <p>4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse e' attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.</p>	
<p>Art. 3. <i>(Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)</i> 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni, promuovono la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.</p>	<p>Art. 3</p> <p>Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare</p> <p>1. E' istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.</p> <p>2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.</p> <p>3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe e' subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno</p>	

	<p>solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si può procedere all'iscrizione.</p> <p>4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.</p> <p>5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privata per ritrovati vegetali ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai</p>	
--	--	--

	<p>sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, e' integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000.</p>	
<p>Art. 4. (Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sui propri siti internet istituzionali appositi bandi, per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, nei quali sono specificate le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità di loro attuazione nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.</p> <p>2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Art. 4</p> <p>Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare</p> <p>1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta:</p> <p>a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;</p> <p>b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.</p> <p>2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.</p> <p>3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>L'affinità e le funzioni tra la Rete e gli Elenchi proposti nel Dl 2023 sono tante. Onde evitare un duplicarsi di Elenchi Nazionali e Regionali proponiamo una rilettura dell'art.4. emendandolo</p> <p>Emendamento proposto</p> <p>Art. 4. (Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sui propri siti internet istituzionali "i criteri, per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, le modalità di transizione per gli iscritti già nelle Reti nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2."</p> <p>2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio già iscritti negli albi regionali e Provinciali sono iscritti, anchene nell'elenco da istituire presso i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle</p>

		province autonome di Trento e di Bolzano.
<p>Art. 5. (Premialità) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4.</p>	<p>Art. 5 Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di: a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale; b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione; c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia. 2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di interesse ai fini della presente legge. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, e' integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000.</p>	

	<p>Art. 6 Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ</p> <p>1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonche' per incentivare e promuovere l'attivita' da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.</p>	
	<p>Art. 7 Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversita' di interesse</p>	

	<p>agricolo e alimentare</p> <p>1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversita' vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8. 2. Il Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni, al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attivita' di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonche' dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.</p>	
	<p>Art. 8</p> <p>Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare</p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in</p>	

	<p>materia di tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. Il Comitato e' rinnovato ogni cinque anni. 2. Il Comitato e' presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti: a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo; b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti; c) favorire lo scambio di</p>	
--	--	--

	<p>esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia; d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare; e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali; f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali. 4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie</p>	
--	--	--

	<p>disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.</p> <p>6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.</p>	
	<p>Art. 9 Tutela delle varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi</p> <p>1. Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) le varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare nonche' le varieta' dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialita' tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali».</p>	
	<p>Art. 10 Fondo per la tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare</p>	

	<p>1. Ai fini della tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge, nonche' per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varieta' da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.</p> <p>2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalita' di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversita' da sostenere.</p>	
	<p>Art. 11 Commercializzazione di</p>	

	<p>sementi di varietà da conservazione</p> <p>1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».</p>	
	<p>Art. 12 Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare</p> <p>1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. In tale ambito sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della</p>	

	<p>biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.</p>	
	<p>Art. 13 Comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare 1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonche' di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. 2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela</p>	

	<p>della qualità della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici. 3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto: a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali; b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali; c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti; d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione; e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.</p>	
--	---	--

	<p>Art. 14 Istituzione della Giornata nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare</p> <p>1. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale Giornata nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversita' agricola e alle modalita' di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.</p>	
	<p>Art. 15 Iniziative presso le scuole</p> <p>1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversita' agricola e sulle modalita' di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti</p>	

	agroalimentari e delle risorse locali.	
	<p>Art. 16 Interventi per la ricerca sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare</p> <p>1. Il piano triennale di attivita' del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonche' interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.</p> <p>2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversita' di interesse agricolo ed alimentare, previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.</p>	
	<p>Art. 17 Disposizioni attuative</p> <p>1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente</p>	

	<p>per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le modalita' tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4 nonche' i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformita' a quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 7.</p>	
	<p>Art. 18 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000 per l'anno 2015 e ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e</p>	

	<p>forestali. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.</p> <p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p> <p>Data a Roma, addì 1° dicembre 2015</p> <p>MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri</p> <p>Visto, il Guardasigilli: Orlando</p>	
--	--	--

